

30. — 1428, Giugno 7. — c. 32 t.^o — Il doge fa sapere che ad istanze della comunità della Franciacorta nel territorio di Brescia furono fatte le seguenti risposte, e ne ordina a chi spetta l'osservanza: si accorda l'esenzione per due anni dalle gravezze ecc. come nel n. 29. Circa la riparazione delle strade si osserverà la consuetudine. Si daranno le fideiussioni ad un solo *banco* nella città di Brescia, da destinarsi da quei rettori. Non si possono costringere gli uomini che dipendono da cittadini e corpi morali di Brescia abitanti nella Franciacorta a concorrere nelle spese di questa come i comunisti della medesima. Si manterrà il sale a 6 *planeti* la libbra, ma i comunisti dovranno acquistarlo dallo Stato. Si rimettono i loro debiti per sale, imposte e simili, verso il duca di Milano. I possidenti di beni nella Franciacorta, nei quali fossero o si facessero fortizii, contribuiranno alle spese per l'erezione di quelli coi comuni della detta regione. Circa l'esenzione dei dazi sui prodotti di quelle terre condotti nel resto del Bresciano, non si può che ordinare l'osservanza del consueto. Le persone tutte e i beni che al tempo dell'acquisto di Brescia sostenevano gravezze ecc. coi comuni della Franciacorta, continueranno a farlo, salvi i diritti dei cittadini e gli statuti di Brescia. Si ordinerà ai rettori di Brescia di provvedere a liberare i comunisti della Franciacorta dalle usure, specialmente quelli di Rovato. Si concede alla terra di Rovato un canale d'aqua che, tratta dall'Oglio, scorre sul territorio ed ora è goduta da Jacopino ed altri d'Iseo.

Data come il n. 29.

31. — 1428, Giugno 10. — c. 33. — Esenzione simile al n. 29, a favore del comune e degli abitanti di Manerbio, distretto di Brescia, per cinque anni.

32. — 1428, ind. VI, Giugno 41. — c. 33 t.^o — Il doge fa sapere che ad istanze degli uomini di Scalve, territorio di Bergamo, furono fatte le risposte seguenti, delle quali ordina a chi spetta l'osservanza: Sono confermati a quegli abitanti gli antichi privilegi degli imperatori e di altri signori di Lombardia, specialmente relativi alle miniere di ferro. Circa il trarre, per loro uso, il sale macinato dalla Valcamonica, si osservi ciò che usavasi sotto Pandolfo Malatesta, ma resti rigorosamente vietata l'esportazione di qualsiasi quantità di sale dalla valle di Scalve. Potranno fornirsi di grano per loro uso in qualunque luogo veneto senza eccezione, pagando i dazi consueti. In quanto alla giurisdizione dei podestà; all'esenzione da dazi dei prodotti dei loro beni posti nel distretto di Bergamo, e delle cose che dalla val Seriana conducono nella valle di Scalve e da questa in quella; al godimento delle franchigie, concessioni ecc. che godono le valli Seriana e Brembana, saranno trattati come lo erano al tempo di Pandolfo Malatesta.

Dato come il n. 29.

33. — 1428, ind. VI, Giugno 16. — c. 32 t.^o — Il doge fa sapere che ad istanze del comune di Bordolano, territorio di Cremona (esposte in volgare) furono fatte le seguenti risposte: È concessa a quegli uomini la metà di quel *porto*; così pure l'uso d'un pascolo pei loro animali fino a che piacerà alla Signoria; circa all'esenzione dai dazi di tutto ciò che importano dal ducato di Milano, si osserverà il consueto;